

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Crediti In Denaro/pecuniari](#) > [Sequestro Dei Beni Durante Un Giudizio Nei Paesi Dell'UE](#) France

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial matters)



1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

- Il juge des référés (giudice del procedimento cautelare) può sempre disporre provvedimenti provvisori di carattere urgente (procedimento d'urgenza, pagamento di una provvisoria, sfratto, divieto di tenere una determinata condotta a pena di sanzioni, sequestro giudiziario).

Non esiste un elenco dei possibili provvedimenti provvisori: si possono ottenere in via cautelare tutti i provvedimenti urgenti che non sono oggetto di contestazione grave o che sono giustificati dall'esistenza di una controversia (pagamento di una provvisoria, sfratto di un occupante senza titolo, perizia o constatazione di danni). Inoltre il giudice del procedimento cautelare può disporre tutti i provvedimenti urgenti necessari per prevenire un danno imminente (in particolare i lavori di consolidamento) e per far cessare una turbativa manifestamente illecita.

- Esiste un regime speciale per i provvedimenti cautelari (sequestri conservativi e ipoteche giudiziali), misure che consentono al creditore, spesso con l'autorizzazione del giudice, di rendere indisponibile in tutto o in parte i beni del debitore o che consentono di iscrivere un diritto speciale di garanzia su tale bene al fine di garantire il pagamento di un credito che non è ancora riconosciuto con sentenza, ma il cui recupero sembra essere minacciato.

I provvedimenti cautelari possono assumere due forme:

- il sequestro conservativo che consente di sequestrare a titolo conservativo beni materiali (ad es. mobilio, veicoli), beni immateriali (ad es. somme di denaro, diritti societari o titoli) e crediti (ad es. conti bancari, canoni locativi);
- l'ipoteca giudiziale sugli immobili, fondi commerciali, quote societarie o valori mobiliari (iscrizione di ipoteca provvisoria, pegno su quote societarie o valori mobiliari).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

- Provvedimenti provvisori: il giudice del procedimento cautelare deve essere adito con citazione (convocazione in giudizio con atto dell'ufficiale giudiziario). Si tratta di un procedimento d'urgenza in contraddittorio. In certe condizioni, in mancanza di previo contraddittorio, i provvedimenti provvisori possono essere disposti dietro presentazione di una domanda.
- Provvedimenti cautelari: in linea di principio è necessaria l'autorizzazione preventiva del giudice. Tuttavia, il creditore è dispensato da tale autorizzazione quando dispone di un titolo esecutivo o di una decisione giudiziaria non ancora esecutiva. Lo stesso vale in caso di mancato pagamento di una cambiale accettata, di un pagherò, di un assegno o di un canone locativo insoluto relativo a un immobile (in presenza di contratto scritto).

Per i provvedimenti provvisori, la determinazione del foro competente dipende dalla natura della domanda. La competenza di diritto comune è del presidente del tribunale giudiziario. Tuttavia il tribunal de proximité (tribunale di prossimità) e i presidenti del tribunal de commerce (tribunale di commercio), del conseil de prud'hommes (tribunale del lavoro) e del tribunal paritaire des baux ruraux (tribunale per le controversie in materia di fondi rustici) possono pronunciarsi in via cautelare nei limiti delle proprie competenze.

Per i provvedimenti cautelari è competente il juge de l'exécution (giudice dell'esecuzione) che è un giudice del tribunale giudiziario, oppure il presidente del tribunale di commercio, quando la domanda, presentata prima del procedimento, tende alla conservazione di un credito rilevante di competenza della giurisdizione commerciale.

Il giudice competente è quello del luogo del domicilio o della residenza del debitore in Francia. In caso contrario, il giudice competente è quello del luogo di esecuzione del provvedimento.

In linea di principio, l'assistenza di un legale è obbligatoria davanti al giudice del procedimento e al giudice dell'esecuzione, fatta eccezione per alcune domande, in particolare quelle di importo inferiore a 10 000 EUR. Il sequestro conservativo deve essere eseguito dall'ufficiale giudiziario. Non è previsto lo stesso obbligo per l'iscrizione di ipoteche giudiziali. Tuttavia, in ragione della complessità giuridica dell'iscrizione di una garanzia, i creditori si fanno sempre assistere da un professionista legale.

I costi dei provvedimenti cautelari sono in definitiva a carico del debitore, anche se il creditore può doverli anticipare. Le spese di esecuzione sono soggette a una tariffa, che fissa la remunerazione dovuta agli ufficiali giudiziari per ciascun atto di esecuzione e ciascun provvedimento cautelare.

Ai sensi del decreto n. 96-1080 del 12 dicembre 1996, la remunerazione tariffaria degli ufficiali giudiziari comprende una somma forfettaria espressa, cumulativamente o alternativamente a seconda dei casi, in diritti fissi o proporzionali, e accompagnata, se del caso, da un diritto per l'avvio del procedimento.

Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari, i diritti proporzionali di recupero, calcolati sull'importo recuperato, sono esigibili soltanto se l'ufficiale giudiziario riceve mandato di recuperare le somme dovute. Inoltre, il tariffario allegato al decreto citato esclude la possibilità di un onorario supplementare liberamente negoziato, ad eccezione tuttavia dei sequestri conservativi di diritti societari e valori mobiliari.

2.2 Le principali condizioni

Il tribunale non procede al provvedimento cautelare, ma lo autorizza. I provvedimenti sono eseguiti dall'ufficiale giudiziario, su istanza del beneficiario dell'autorizzazione.

Se è richiesta l'autorizzazione preventiva del giudice, il credito deve apparire "fondato nel suo principio".

Per i provvedimenti cautelari, non sono previsti requisiti espressi di urgenza.

Il creditore deve dimostrare l'esistenza di "condizioni che potrebbero costituire una minaccia al recupero" del credito (ad esempio la malafede del debitore che nasconde l'attivo, la moltiplicazione dei creditori, ecc.).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono essere sottoposti a sequestro conservativo tutti i beni del debitore che la legge non dichiara "non pignorabili" (ad esempio, i beni necessari alla vita quotidiana o all'esercizio della professione). Lo stesso vale per quanto riguarda i crediti: tuttavia lo stipendio non può mai essere oggetto di provvedimenti cautelari (anche se può essere sequestrato in forza di decisione giudiziaria o di altro titolo esecutivo, secondo il procedimento di pignoramento delle retribuzioni).

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

I beni sequestrati a titolo conservativo sono indisponibili. Il debitore ne conserva il godimento, sotto la propria responsabilità, ma non può alienarli. Se sottrae il bene sequestrato, il debitore commette un reato punito con la multa e la reclusione.

Le somme in denaro sequestrate sono depositate su un conto.

Il debitore può vendere i beni oggetto di ipoteca giudiziale, ma il creditore può esercitare il diritto di sequela su tali beni e far valere il pagamento privilegiato sul prezzo di vendita del bene.

I beni sequestrati a titolo conservativo sono posti sotto la responsabilità del debitore che ne è di fatto il "custode"; l'effetto del sequestro non è opponibile a terzi. Le ipoteche giudiziali, che sono oggetto di pubblicità (commerciale o fondiaria), sono invece opponibili a tutti.

La banca (e qualsiasi terzo in generale) che riceve una domanda di sequestro conservativo nei confronti di un proprio cliente ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficiale giudiziario tutte le obbligazioni verso il debitore (ossia tutti i conti aperti a nome del debitore e le somme registrate nel conto). Se la banca, senza legittimo motivo, non fornisce tali informazioni, può essere condannata a pagare il debito al posto del debitore.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il provvedimento cautelare deve essere preso entro tre mesi dall'ordinanza del giudice che l'autorizza. L'autorizzazione sarà altrimenti nulla.

Se non ha già avviato un procedimento di riconoscimento del proprio credito, il creditore deve farlo nel mese in cui è stato preso il provvedimento. Il provvedimento sarà altrimenti nullo.

Il provvedimento cautelare deve essere notificato al debitore entro otto giorni. Il debitore può contestare il provvedimento o la sua autorizzazione dinanzi al giudice dell'esecuzione. Il giudice può inoltre fissare in anticipo la data di un'udienza in cui le parti saranno chiamate a discutere il provvedimento. In linea di principio, la contestazione da parte del debitore è ricevibile finché il sequestro conservativo non è stato convertito in pignoramento dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria relativa al suo credito.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

L'ordinanza può essere impugnata dal debitore contemporaneamente al provvedimento stesso.

Il giudice dell'esecuzione, competente a concedere l'autorizzazione dei provvedimenti cautelari, è competente anche per i ricorsi avverso l'ordinanza. Le sue decisioni possono essere impuginate dinanzi alla Corte d'appello.

Poiché il debitore prende conoscenza dell'autorizzazione del provvedimento contemporaneamente al provvedimento stesso, alla contestazione dell'ordinanza si applicano le stesse norme della contestazione del provvedimento: essa è ricevibile fino a che il provvedimento cautelare non è stato convertito in misura di esecuzione.

Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento cautelare che produce effetti finché il giudice non ne ordina la revoca o ne constata la nullità.

Le ordinanze che prevedono provvedimenti provvisori possono essere impuginate a mezzo di ricorso (in appello quando fanno seguito a un procedimento in contraddittorio, in via cautelare quando fanno seguito a un procedimento da svolgere senza contraddittorio).

Link correlati

[Il sito Legifrance](#)

[Il sito del Ministero della Giustizia](#)

[Il sito della Chambre Nationale des Huissiers de Justice \(Camera nazionale degli ufficiali giudiziari\)](#)

■ Ultimo aggiornamento: 04/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte

nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.